



Comune di Mirano



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPCM 8 MARZO 2020

SINTESI DELLE NUOVE MISURE EMANATE

   **MASSIMA ATTENZIONE**   

✦ Sono state confermate nella notte tra il 7 e l'8 marzo misure restrittive per il nostro COMUNE di MIRANO, l'intera PROVINCIA di VENEZIA, le province di Padova e Treviso e altri. Tali misure sono GIÀ EFFICACI.

 **LIMITAZIONI ALLA MOBILITÀ:** evitare ogni spostamento in entrata e in uscita e all'interno dei territori provinciali, se non lo impongono esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione;

 **MISURE SANITARIE:** divieto assoluto di lasciare la propria abitazione a chi è sottoposto a quarantena; è raccomandato di restare presso la propria abitazione chi avverte sintomi da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C);

 **ATTIVITÀ DI LAVORO PUBBLICO E PRIVATO:** sono agevolate le modalità di lavoro agile; viene raccomandato ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie;  **INCONTRI E RIUNIONI:** vanno privilegiate, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto;

 **ATTIVITÀ DIDATTICHE:** sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese le Università, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; è esclusa qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa; sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;

 **ATTIVITÀ SPORTIVE:** sospensione degli eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

 **MANIFESTAZIONI:** sospensione di tutte le manifestazioni organizzate degli eventi in luogo pubblico o privato, di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale

giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

 **LUOGHI DI CULTO:** apertura condizionata all'adozione di misure tali da evitare assembramenti e da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

 **MUSEI:** chiusura;  **CONCORSI PUBBLICI:** sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica;

 **ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE e BAR:** consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, purché sia garantito il rispetto della distanza di almeno un metro tra i fruitori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

 **ATTIVITÀ COMMERCIALI:** consentite a condizione che il gestore garantisca l'accesso con modalità contingentate e idonee a evitare assembramenti di persone e tali da garantire il rispetto della distanza di almeno un metro tra i fruitori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione; se mancano tali condizioni, le strutture devono restare chiuse;

 **CENTRI COMMERCIALI E SUPERMERCATI** (MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA DA 251mq a 2500mq): chiusura nelle giornate festive e prefestive delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali all'interno dei centri commerciali e dei mercati; nei giorni feriali va garantito il rispetto della distanza di almeno un metro tra i fruitori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione; se mancano tali condizioni, le strutture devono restare chiuse;

 **FARMACIE – GENERI ALIMENTARI:** la chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, con il rispetto della distanza di almeno un metro tra i fruitori, con sanzione della sospensione in caso di violazione;

 **PALESTRE e PISCINE:** sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

Sono confermate le altre misure, valide in tutto il territorio nazionale, già previste dal DPCM 4 marzo 2020 e ribadite con il DPCM 8 marzo 2020 che sostituisce i precedenti. Le misure restano in vigore fino al 3 Aprile 2020, salvo nuove e diverse indicazioni.

 **IN QUESTO MOMENTO OCCORRE LA COMPrensIONE, LA RESPONSABILITÀ E L'AIUTO DI TUTTI I CITTADINI: VI INVITIAMO AD OSSERVARE CON SCUPOLOSA ATTENZIONE QUESTE MISURE**